

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022 , n. 73

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)

Vigente al : 2-9-2022

Capo II

Disposizioni in materia economicofinanziaria e sociale

Art. 39-bis

((Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).))

((1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al [decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 aprile 2021, n. 50](#).

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi

specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 aprile 2021, n. 50](#).

3. In deroga a quanto previsto dall'[articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 aprile 2021, n. 50](#), le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell'[articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#).

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'[articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#).

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).